

**Studio Legale**  
**Avv. Anna Marcuccio**  
**Via S. Maria a Marciano 17- 81015 – Piana di Monte Verna (Ce)**  
**C.so Ugo de Carolis, 44 – Santa Maria Capua Vetere - 81055**  
**Tel.0823.844108 –cell. 3661329153 pec:**  
**[avv.anna.marcuccio@pec.it](mailto:avv.anna.marcuccio@pec.it)**

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**in funzione di Giudice del Lavoro *Ricorso***  
***ex art. 414 c.p.c.***  
***con istanza di notificazione per pubblici proclami ai***  
***sensi dell'art. 151 c.p.c.***

**Per il COTUGNO Elio**, nato l'11.09.1990 a Telese Terme (Bn) e residente in Sant'Agata de' Goti (Bn) alla loc. Faggiano nr. 109, c.f. CTG LEI 90P11 L086X, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. Anna Marcuccio (c.f. MRC NNA 83C43 E791L) del Foro di S. Maria Capua Vetere, presso il cui studio elettivamente domicilia in Piana di Monte Verna (Ce) alla via S. Maria a Marciano nr. 17; si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec: [avv.anna.marcuccio@pec.it](mailto:avv.anna.marcuccio@pec.it); - **Ricorrente** - **contro** - **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, il cui domicilio digitale risultante dai pubblici registri risulta essere [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **U.S.R. Emilia-Romagna - Ambito Territoriale per la provincia di Bologna, via de' Castagnoli nr. 1 40126 Bologna, Codice fiscale: 80062970373, PEC: drer@postacert.istruzione.i** domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via A. Testoni n. 6, il cui domicilio digitale risultante dai Pubblici registri risulta essere [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it); e **contro** i docenti iscritti nella II° e III° Fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna e nei confronti di tutti coloro inseriti in Ia e IIa fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e in cui parte ricorrente è attualmente iscritto in seconda fascia delle GPS e in terza fascia delle G.I., classe di concorso B017, valide per gli aa.ss. 2020-2022, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" di parte ricorrente nella IIa e IIIa fascia delle graduatorie di Istituto e Ia fascia delle Graduatorie provinciale della Provincia di Bologna, valide per il biennio 2020/2022, classe di concorso B017 che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

**OGGETTO: Riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di diploma di ITP 24 CFU e, quindi, del diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, con conseguente statuizione ordinatoria nei confronti dell'Amministrazione scolastica.**

#### IN FATTO

Il ricorrente - iscritto ed inserito nelle GPS e Graduatorie di Istituto in Provincia di Bologna - è in possesso del diploma di "Tecnico delle Industrie Meccaniche", conseguito presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Lombardi" di Airola (Bn) in data 07.07.2010, con votazione 82/100 (Cfr. **Allegato nr. 1- Diploma**).

/



Tale titolo gli consente l'insegnamento nella specifica classe di concorso B017 in qualità di insegnante Tecnico Pratico (ITP).

Il medesimo ha, inoltre, conseguito i **24 Cfu** in settori formativi psicoantropopedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.

Segnatamente, il docente ha sostenuto, presso la "Università degli Studi eCampus", l'esame di Antropologia Culturale (per 6 cfu), l'esame di Metodologie e tecnologie didattiche (per 6 cfu), l'esame di Pedagogia generale sociale (per 6CFU) e l'esame di Psicologia dell'educazione (6 cfu) **(Cfr. all.to nr. 2 - 24 CFU)**.

Con domanda presentata in data 04.08.2020 telematicamente mediante il portale ufficiale del Ministero dell'Istruzione Istanze on Line, il ricorrente presentava domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali E Di Istituto per le Supplenze per l' AA.SS. 2020/21 e 2021/22 ex art. 4, Commi 6-bis E 6-ter, L. 3 maggio 1999, n. 124, chiedendo – non potendo fare diversamente - di essere inserito nella II fascia delle Graduatorie Provinciali di Bologna e nella III fascia delle Graduatorie di Istituto **(Cfr. all.to nr. 3 - domanda inserimento in GPS e nelle Graduatorie di Istituto)**.

In data 03.09.2020, venivano pubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Bologna, dalle quali si evince che il docente Cotugno risultava inserito in I fascia cin posizione nr.21 **(Cfr. all.to nr. 4 - Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS))**

Alla stregua dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, difatti, l'inserimento in I Fascia delle neoistituite GPS ed in II fascia delle G.I veniva riservato l'accesso, per l'una e le altre, ai soli docenti abilitati.

Il prof. Elio Cotugno possiede, inoltre, almeno tre anni di servizio (ovvero 36 mesi) sulla specifica classe di concorso B017 e, più specificamente, il medesimo ha prestato servizio:

- a. dal 10/10/2016 al 30/06/2017 presso ITI Ettore Majorana di San Lazzaro di Savena (Bo), codice meccanografico BOTF02601G **(Cfr. all.to nr. 5 - Contratto di lavoro Majorana)**;
- b. dal 09/10/2017 al 30/06/2018, presso ITI Ettore Majorana di San Lazzaro di Savena (Bo) codice meccanografico BOIS026003 **(Cfr. all.to nr. 6 - Contratto di lavoro Majorana)**;
- c. dal 08/10/2018 al 31/08/2019, presso I.I.S. F. Alberghetti di Imola, codice meccanografico BOIS01400R **(Cfr. all.to nr. 7 - Contratto di lavoro Alberghetti)**;
- d. dal 23/09/2019 al 31/08/2020 presso I.I.S. F. Alberghetti di Imola codice meccanografico BOIS01400R **(Cfr. all.to nr. 8 - Contratto di lavoro Alberghetti)**;
- e. dal 18/09/202 al 30/06/2020 presso I.I.S. F. Alberghetti di Imola codice meccanografico BOIS01400R **(Cfr. all.to nr. 9 - Contratto di lavoro Alberghetti)**



- f. dal 07.09.2021 fino al prossimo 31.08.2022 presso I.I.S. F. Alberghetti di Imola codice meccanografico BOIS01400R (Cfr. **all.to nr. 10 - Contratto di lavoro Alberghetti**).

**- IL QUADRO NORMATIVO -**

Alla stregua dell'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, l'abilitazione costituisce titolo di accesso e requisito imprescindibile per poter partecipare al concorso per l'insegnamento.

Detta norma va letta in combinato disposto con l'art. 5, comma 2, del D. Lgs 59/2017 per il quale *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”*.

**Nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione:** ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu ovvero dei 36 mesi di servizio.

Ai sensi e per l'effetto della Legge 124/99 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), Art. 4 (Supplenze) comma 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, “Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. (6-bis) Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. (6-ter) I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo (7) Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti”.



Con l'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, l'Amministrazione resistente ha ridefinito la procedura per il conferimento di incarichi di supplenza. Segnatamente:

- a) Le supplenze annuali verranno conferite attingendo dalle cd. GPS (Graduatorie Provinciali per le supplenze);
- b) Le supplenze brevi verranno conferite attingendo dalle graduatorie di circolo e di Istituto (cfr. art. 2 comma 5 e 6 dell'O.M. 10.07.2020).

L'articolo 3, comma 6 prevede: "*Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: 1. **la prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. Ai sensi e per l'effetto dell'art. 11 dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020"1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;*

*2. **la seconda fascia** è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;*

*3. **la terza fascia** è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti...." .*

Con riguardo alle Graduatorie di Istituto, ancora, all'art. 11 della citata Ordinanza Ministeriale è statuito che "*Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:*

*a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;*

*b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;*

*c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.*

*Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti.*

*2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti".*

La predetta ordinanza n. 60 del 10/07/2020, pertanto, ha regolamentato la istituzione delle cd. GPS (disciplinando i requisiti richiesti per il relativo inserimento) ed innovato



la regolamentazione delle cd. graduatorie di Istituto, sostituendo, rispetto a queste ultime, la regolamentazione contenuta nei precedenti decreti ministeriali, ossia:

§ D.M. 13/06/2007 (Regolamento supplenze docenti);

§ D.M. 326 del 3/06/2015 (Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente) come modificato dal DM n. 666 del 15/07/2019 (ed attuato dal DDG n. 1458/2019);

§ D.M. 374 del 01/06/2017 (Concernente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 e che per effetto del decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020 - cd. decreto scuola - erano state prorogate anche per l'a.s. 2020/2021)

**I 24 Cfu ovvero i 36 mesi di servizio, pertanto, rappresentano il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017.**

**La lettura combinata delle predette norme, pertanto, depone a favore di un riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento in capo al docente cha possiede, oltre a titolo di accesso sulla specifica classe di concorso, anche i 24 CFU e/o i 36 mesi di servizio.**

**Nella prassi, tuttavia, al docente Elio Cotugno è precluso l'inserimento in I fascia delle GPS e in II fascia delle Graduatorie di Istituto di talché il medesimo propone ricorso per i seguenti motivi di**

#### **DIRITTO**

***I. Illegittimità dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, nella parte in cui non consente al ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.***

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserito nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS atteso che è a tal uopo necessaria l'abilitazione.

Ma ciò determina un'evidente discrasia derivante dal fatto che se da un lato il possesso dei 24 cfu consente ai docenti di poter partecipare al concorso al pari di un qualsiasi docente abilitato, dall'altro non gli conferisce sic et simpliciter l'abilitazione, in palese violazione dell'art. 3 e 27 della Costituzione.

**Conseguentemente l'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 ed il D.M. 858 del 21.07.2020 sono illegittimi ed in violazione della normativa primaria.**

**Il programma didattico affrontato consente di affermare, senza timore di smentita, che lo stesso è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente che - in ogni caso - svolge da oltre 36 mesi senza demerito.**

**Il docente Elio Cotugno è, difatti, in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Tecnico delle Industrie Meccaniche che gli consente di insegnare come insegnante tecnico pratico (ITP), dei 24 Cfu in specifici settori**



**disciplinari e del possesso di oltre 36 mesi di insegnamento sulla specifica classe di concorso.**

**Il dato legislativo ampiamente illustrato è avallato dall'orientamento della giurisprudenza maggioritaria che, in materia, ha riconosciuto il valore abilitante del diploma tecnico unitamente ai 24 cfu o ai 36 mesi di servizio.**

*“...un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali...” (Cfr. Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, sentenza n. 4167/2020).*

*“Il possesso congiunto dei 24 CFU è considerato equivalente, per espressa previsione legislativa, all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti: ‘Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa” ( Cfr. Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22/01/2020 – dott. Delio Cammarosano – idem Tribunale di Siena, Sentenza n. 178 del 15/07/2020; Tribunale di Siena, Sentenze n. 96, n. 97, n. 98, n. 99, n. 101, n. 102, n. 103, n. 105, del 14/07/2020; Tribunale di Siena, Sentenza n. 88 del 03/07/2020; Tribunale di Siena, Sentenza n. 81 del 29/06/2020; Tribunale di Siena, Sentenza n. 275/2019; Sentenza n. 211/2019; Sentenza n. 178/2019).*

*Ancora, “Il ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitari) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs. 59/2017) sulla carta della legge delega (art. 1 comma 110 L. 107/2015).In effetti, il ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli art. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione ‘costituzionalmente orientata’ ... è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa ‘cornice sovranazionale’, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è già visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono in realtà mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di ‘programmare’ gli accessi...PQM dichiara che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu” (Cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 11502/2019 del 19/12/2019; n.2823/2019 del 22/03/2019).*



*“Il legislatore ha ridefinito, sul piano normativo, il concetto di abilitazione all’insegnamento – finora definita come superamento di TFA, PASS e SSIS e, a partire dal concorso successivo, con possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari previsti dall’allegato A del DM 616/2017, ovvero l’espletamento di tre anni di servizio, così ritenendo acquisita ogni capacità e qualità didattica che consentirà al docente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati - e tale ridefinizione si ritiene debba necessariamente avere portata generale nell’ordinamento, nel rispetto di ragioni di coerenza sistematica nonché dei canoni costituzionali di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e buon andamento ex art. 97 della Costituzione. La nuova definizione legislativa di abilitazione all’insegnamento operata dalla normativa primaria di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 non può che prevalere sulla fonte di rango secondario di cui al DM 374/2017 che presenta profili di illegittimità nella parte in cui prevede l’abilitazione all’insegnamento quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA, per contrasto con la normativa primaria di cui alla legge n. 59/2017 che delinea i criteri per accedere alla procedura concorsuale con il possesso del diploma di laurea e i 24 CFU” (Cfr. Tribunale di Siena , Ordinanza n. 2493/2019; Tribunale di Salerno, Ordinanza n. 25022/2019; Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 2823/2019; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 207 del 06/07/2020; Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 165 del 15/06/2020).*

*“Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell’assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b (ex art. 5 comma 1 Dlgs. 59/2017 – ndr), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall’art 2, d.m. n. 374 del 2017. Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati” (Cfr. Tribunale della Spezia, sentenza n. 35/2020 del 02/04/2020).*

*“Il concetto normativo di titolo di abilitazione all’insegnamento è stato ridefinito dal D. Lgs. n. 59/2017 – emanato in attuazione della delega contenuta nella L. n. 110/2015 ..... E’ quindi il legislatore ad aver previsto che, nella nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi pubblici, l’abilitazione - fino ad ora intesa come conseguimento dei TFA, PAS e SSIS – sia sostituita dal requisito dei 24 CFU ovvero dei tre anni di servizio. .... Nella specie parte ricorrente, in possesso della laurea in scienze agrarie e dei 24 CFU in settori formativi psico-antropopedagogici, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato, che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti, ed è quindi in possesso dei requisiti per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, riservato agli abilitati. Deve quindi affermarsi il diritto di parte ricorrente all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A-050; A-060; A-051; A034; A-052 e A053 nella posizione e secondo il punteggio spettante. .... P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A- 050; A-060; A-051; A034; A-052 e A053 nella posizione e secondo il punteggio spettante” (Cfr. Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, Sentenza n. 549/2020 del 19/05/2020).*



*“Dalla lettura del d.lgs. n. 59/2017 si evince che il legislatore ha individuato il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti al pari dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Pertanto, dal momento che la legge delega correla l'accesso concorsuale esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è ragionevole desumere, per ragioni sia di coerenza logico-sistematica che ordinamentale evolutiva, che il possesso, alternativo, in capo ai laureati dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore equiparato all'abilitazione. Sul punto, la capacità e la qualità didattica, che consentirebbe al docente ricorrente di accedere al prossimo concorso non sono messe in discussione in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU, dunque, l'esclusione dalla II fascia viene ad assumere carattere irragionevolmente penalizzante. Il ricorso merita pertanto accoglimento” (Cfr. Tribunale di Crotone, Sentenza 464 del 21/07/2020).*

*“Dalla lettura del dlgs 59/2017 si evince che il legislatore ha individuato il conseguimento dei 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti al pari dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso .....Sul punto, la capacità e la qualità didattica, che consentirebbe al docente ricorrente di accedere al prossimo concorso non sono messe in discussione in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU, dunque, l'esclusione dalla II fascia viene ad assumere carattere irragionevolmente penalizzante ...può affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. Pertanto, ad avviso del giudicante, tal percorso conduce all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola. A conferma ulteriore della fondatezza della tesi attorea va aggiunto che il MIUR, con l'emanazione del DM 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU, equiparando nuovamente il possesso della laurea unita ai 24 CFU all'abilitazione” (Tribunale di Salerno, sentenza n. 108/20120 del 21/01/2020; n. 107/2020 del 21/01/2020; Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2829 del 5/12/2019).*

*“La condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma magistrale che dei 24 CFU ... vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 100 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. E' pertanto illegittima la disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio agli art. 3 e 97 Cost.” (Tribunale di Cassino, sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019).*

**Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata del dato legislativo, avallata dall'orientamento della Giurisprudenza maggioritaria, riconoscendo il valore abilitante del possesso dei 24 CFU e/o dei titoli di servizio unitamente al titolo di accesso sulla specifica classe di concorso (nel caso di specie per la Classe B017 è necessario e sufficiente il diploma) non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale “possibilità” è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.**





Non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva ( possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

## II

### ***Illegittimità manifesta. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.***

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*

- 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia.*

*Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”*

### **Quindi Il D.M. 249 2010 - ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati**

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto **0092 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato *“Requisiti di ammissione e articolazione del percorso”*, quanto segue: *“... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...”* Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*



b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

### III

*Il Decreto Ministeriale è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel senso di richiede per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione*

La soluzione prospettata (valore abilitante del possesso congiunto dei 24 CFU) è 'sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare' (Tribunale di Roma, Sentenza n. 11502/2019 del 19/12/2019; n.2833/2019 del 22/03/2019).

La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento, infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/CE, recepite con D.lgs. 206/2007 e con il D.lgs 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Le procedure definite "abilitanti" dalla Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE perché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas, SSIS) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di 'programmare gli accessi' e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titolo che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, che demanda per l'appunto al Ministero di programmare con proprio regolamento " ...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente,



attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle delle risorse disponibili”.

In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa che l’accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell’Unione Europea utile ai fini dello svolgimento della professione di docente. Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l’art. 1, comma 79 della legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurocomunitario, la sostanziale irrilevanza della cd. “Abilitazione all’insegnamento”. Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titolo di “abilitazione”. Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017 sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (art. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente” (Cfr. Tribunale di Cassino, sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019; cfr. anche Tribunale di Roma, Sentenza n. 11502/2019 del 19/12/2019).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso il sig. **Cotugno Elio**, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, **ricorre**

all’Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Bologna affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l’udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti **conclusioni**

Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione 1. in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR nonché dell’U.S.R. Emilia-Romagna – A.T.P. di Bologna;

2. nel merito, previa disapplicazione dell’ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma tecnico e dei 24 cfu, nonché dei 36 mesi di servizio sulla specifica classe di concorso, ed ordinare al Ministero convenuto di inserire parte ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso B017 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

***In via istruttoria, si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:***

***1. Diploma; 2. Certificazione conseguimento 24 CFU; 3. Domanda per inserimento nelle Graduatorie GPS e Graduatorie di Istituto per le Supplenze del 04.08.2020; 4. Estratto Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Bologna pubblicate il 3 Settembre 2020; 5. Contrato di Lavoro; 6. Contrato di Lavoro; 7. Contrato di Lavoro; 8. Contrato di Lavoro; 9 Contratto di lavoro; 10. Contratto di lavoro; 11. Domanda di***



*partecipazione al concorso ordinario; 12. Ordinanza ministeriale n. 60 del 10\_07\_2020;*  
*13. Autocertificazione esenzione contributo unificato e carta di identità.*

*Piana di Monte Verna, 30 dicembre 2021*

*Avv. Anna Marcuccio*

*firmato digitalmente*

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

*Piana di Monte Verna, 30 dicembre 2021*

*Avv. Anna Marcuccio*

*firmato digitalmente*

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI ex art. 151 C.p.c.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso B017 nonché delle Graduatorie Provinciali della Provincia di Bologna, per le classi di concorso B017.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.



Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa avanza cortese

**ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro protempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, il cui domicilio digitale risultante dai pubblici registri risulta essere [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);**
- **U.S.R. Emilia-Romagna - Ambito Territoriale per la provincia di Bologna, in persona del legale rappresentate pro- tempore elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via A. Testoni n. 6, il cui domicilio digitale risultante dai Pubblici registri risulta essere [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it) e sul sito istituzionale all'indirizzo pec [drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it);**

**Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internetdedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.**

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale. Con osservanza,



**Studio Legale**  
**Avv. Anna Marcuccio**  
**Via S. Maria a Marciano 17- 81015 – Piana di Monte Verna (Ce)**  
**C.so Ugo de Carolis, 44 – Santa Maria Capua Vetere - 81055**  
**Tel.0823.844108 –cell. 3661329153 pec:**  
**[avv.anna.marcuccio@pec.it](mailto:avv.anna.marcuccio@pec.it)**

*Piana di Monte Verna, 30 dicembre 2021*

*Avv. Anna Marcuccio*  
*firmato digitalmente*



**Studio Legale**  
**Avv. Anna Marcuccio**  
**Via S. Maria a Marciano 17- 81015 – Piana di Monte Verna (Ce)**  
**C.so Ugo de Carolis, 44 – Santa Maria Capua Vetere - 81055**  
**Tel.0823.844108 –cell. 3661329153 pec:**  
**[avv.anna.marcuccio@pec.it](mailto:avv.anna.marcuccio@pec.it)**

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto di Fissazione udienza discussione n. cronol. 534/2022 del 28/01/2022 del 28 gennaio 2022, emesso dal Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro & Previdenza nel giudizio recante RG n. 2330/2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando l'App gratuita "Giustizia Civile" attraverso l'inserimento del Tribunale di Bologna indicando il registro "Lavoro e Previdenza" ed il numero di registro generale del ricorso .

